



---

**Autorità di regolazione per energia reti e ambiente**

**Documento di consultazione 360/2020/R/eel**

**Osservazioni di Energia Libera**

---

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 360/2020/R/eel, recante *Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura di energia elettrica in bassa tensione. Disposizioni per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo (DCO)* (prot. n. 139/20, termine invio osservazioni 6 novembre 2020, inviata a [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)).

\* \* \*

Si esprime un generale apprezzamento per le proposte dell'Autorità in materia di *smart meter* 2G che vanno nella direzione di allineare il più possibile gli obblighi, e le relative penali di inadempimento, in capo alle imprese di distribuzione di piccola dimensione con gli obblighi già definiti con la delibera 306/2019/R/eel per le imprese che servono più di 100mila punti di prelievo. Si ritiene infatti pienamente condivisibile l'obiettivo di definire un piano d'azione volto a contenere il più possibile, entro un arco di tempo ragionevole, la formazione di un *gap* tecnologico su base territoriale, che porterebbe per una parte dei clienti finali a rimandare l'accesso ai noti benefici che gli *smart meter* 2G garantiscono su più fronti. Tra questi, si sottolinea in particolare come la presenza di *smart meter* 2G a regime costituisca spesso la condizione per la proposizione da parte dei venditori di offerte *customizzate* o abbinate a soluzioni di efficienza energetica, che si ritiene non debbano essere precluse a una parte dei clienti finali a causa della loro collocazione geografica. Si auspica pertanto che, a fronte della definizione dei piani di messa in servizio secondo le regole proposte nel documento in consultazione, segua senza ritardi l'implementazione da parte di tutti i distributori.

\* \* \*

Come è noto, il paragrafo 5.11 del DCO propone che sia introdotta una penalità nel caso le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo non rispettino l'obbligo di messa in servizio ad esse applicabile, applicando un'unica penalità in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo finale previsto al 31 dicembre 2025. Potrebbe essere corretto prevedere una penalità qualora non si raggiunga l'obiettivo entro quando stabilito (e quindi non prevedere penali negli anni precedenti), ma riteniamo sia comunque necessario assicurarsi che i DL non *compliant* abbiano delle motivazioni negli anni successivi per arrivare all'obiettivo, nel caso in cui non l'abbiano completato in tempo. Sarebbe quindi fondamentale o prevedere delle penali ulteriori negli anni successivi, finché non si raggiunga l'obiettivo prefissato, o prevedere degli obiettivi successivi con relativa penale. La prima modalità sembra essere più funzionale al raggiungimento di un numero ragionevole di cambio di contatori da parte dei distributori.